

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **MAGLIANO Terenzio**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 GIUGNO 1964

Norme di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che sottoponiamo al vostro esame e alla vostra approvazione ha lo scopo di eliminare una palese sperequazione da molto tempo sofferta dagli agenti interessati addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione.

Le provvidenze infatti relative agli ex-combattenti si riferiscono ai soli effetti giuridici e non a quelli previdenziali di guisa che, oltre ad essere di portata limitata nel tempo, vale a dire fino al raggiungimento dell'anzianità massima di servizio, contrastano con le norme stabilite per i lavoratori dello Stato o di altri Enti pubblici.

Va notato che il 70 per cento circa del personale addetto ai servizi di trasporto in concessione ha uno sviluppo di carriera assai contenuto e quindi, poichè gli ex-combattenti hanno tutti ormai un'età avanzata, il biennio di anzianità loro concesso non opera più alcun beneficio neppure agli effetti economici.

Si tratta peraltro di concedere un beneficio attraverso il riscatto della maggiore anzianità, versando cioè al Fondo di previden-

za per il personale addetto ai servizi di trasporto in concessione, il contributo relativo come stabilito per il riscatto di periodi di servizio precedentemente prestato in qualità di avventizio in aziende di trasporto.

La copertura di contribuzione afferente all'assicurazione generale obbligatoria invalidità e vecchiaia e superstiti, si propone venga messa a carico dello stesso Fondo speciale di previdenza per gli autoferrotranvieri, sia per la lieve entità complessiva, sia perchè in diverso modo non rappresenterebbe più la concessione di un beneficio, bensì una semplice operazione economica nella maggioranza dei casi non conveniente per gli interessati.

Va rilevato inoltre che il Fondo speciale di previdenza degli autoferrotranvieri non gode di alcun contributo da parte dello Stato, ma bensì è costituito esclusivamente con contributi versati, in proporzione diversa, dalle aziende e dai lavoratori.

Pertanto con l'approvazione di questo disegno di legge nessun onere viene messo a carico dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

A tutti gli agenti ex combattenti ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, la maggiore anzianità riconosciuta agli effetti giuridici secondo gli accordi nazionali vigenti, viene estesa anche agli effetti previdenziali.

Art. 2.

Per ottenere tale ulteriore riconoscimento, gli interessati debbono presentare domanda all'Istituto nazionale della previdenza sociale entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge e versare il contributo calcolato sulla retribuzione spettante alla data della domanda in aliquota pari alla differenza fra quella stabilita per il fondo di integrazione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1947, n. 1083 e quella stabilita per il fondo di adeguamento pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria ambedue vigenti alla stessa data.

Il versamento di contributo deve essere effettuato, entro un anno dalla data in cui l'Istituto ne ha notificato l'importo all'agente.

Art. 3.

La copertura di contribuzione nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti relativa alla maggiore anzianità riconosciuta è a carico del Fondo speciale di previdenza degli autoferrotranvieri.